

REGOLAMENTO LAUREATI FREQUENTATORI DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

(Emanato con Decreto Rettorale n. 1084/2009 del 8 ottobre 2009 integrato con le modifiche di cui al D.R. N. 407/2020 del 06/04/2020, pubblicato sul B.U. n. 278 del 15/04/2020, in vigore dal 16/04/2020)

ART. 1

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna offre a coloro che hanno terminato un corso di studi universitario (di I[^], di II[^] o di III[^] livello) l'opportunità di frequentare le proprie Strutture (Dipartimenti, Centri Interdipartimentali, ecc..) in qualità di Laureati Frequentatori.

ART. 2

I Laureati Frequentatori hanno accesso ad una struttura universitaria al fine di acquisire esperienze per migliorare la propria qualificazione professionale, per un anno accademico con possibilità di rinnovo.

I Laureati Frequentatori non possono svolgere attività didattica, assistenziale o altri compiti istituzionali.

La frequenza delle strutture universitarie non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

ART. 3

Gli interessati sono tenuti a presentare domanda di ammissione alla Struttura che intendono frequentare e ad acquisire il parere favorevole del Responsabile della Struttura individuata.

La Struttura interessata dovrà deliberare, entro l'avvio dell'anno accademico di riferimento, il numero massimo di Laureati Frequentatori che intende ospitare per il successivo anno accademico, tenendo conto della propria disponibilità di spazi e di attrezzature

Le domande di ammissione di Laureati Frequentatori possono essere accolte dalle Strutture durante tutto il corso dell'anno accademico.

Comma abrogato

Nei Reparti clinici e nelle Unità Operative assistenziali a Direzione Universitaria, i Laureati Frequentatori potranno essere affidati a personale sanitario non universitario che afferisca all'Unità medesima.

I candidati ammessi alla frequenza dovranno perfezionare l'iscrizione tramite il versamento di un contributo, annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, comprensivo della quota assicurativa. Per le domande pervenute oltre il 30 aprile è previsto il versamento del contributo in forma ridotta.

Gli ammessi, per accedere alle strutture, dovranno presentare alle medesime ricevuta del versamento e due fotografie formato tessera. La struttura consegnerà agli ammessi un tesserino di riconoscimento che ne attesterà la regolare iscrizione.

La frequenza decorrerà dal giorno successivo l'avvenuto versamento.

ART. 4

Il Laureato Frequentatore può presentare richiesta di rinnovare la propria ammissione alla frequenza della Struttura universitaria, con le medesime modalità previste per la prima iscrizione, per un periodo massimo di tre anni accademici.

Non è ammessa la contemporanea frequenza di più strutture universitarie.

L'iscrizione come "Laureato Frequentatore" è incompatibile con lo svolgimento del tirocinio presso la medesima Struttura universitaria.

L'iscrizione è altresì incompatibile con l'aver ricoperto un ruolo di ricercatore o docente all'interno del sistema universitario.

ART. 5

Il Laureato Frequentatore ha l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative/operative in vigore presso la Struttura frequentata e dovrà indossare il tesserino di riconoscimento appositamente predisposto.

Il Laureato Frequentatore è tenuto al rispetto delle norme sulla riservatezza e tutela dei dati personali e a non divulgare dati e notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza.

ART. 6

Articolo abrogato

ART. 7

Le interruzioni della frequenza devono essere comunicate dal Laureato Frequentatore al Responsabile della struttura.

La frequenza può essere revocata al Laureato Frequentatore in qualsiasi momento dal Responsabile della Struttura ospitante anche su proposta motivata del docente di riferimento.

Nel caso di interruzione della frequenza non è previsto il rimborso della quota versata.